

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3769**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, DI SIENA, BOCO, MUZIO,  
SODANO Tommaso, MARTONE, FALOMI, DE PETRIS,  
FLAMMIA, IOVENE, LONGHI e RIGONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2006**

---

Abrogazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23  
dicembre 2005, n. 266, in materia di riconoscimento  
dell’anzianità di servizio per i lavoratori ATA

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) il Governo ha introdotto una norma interpretativa, il comma 218, che toglie ai lavoratori ATA trasferiti d'ufficio dagli enti locali al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il riconoscimento, agli effetti economici e giuridici, dell'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999.

La norma prevede che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, va interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento.

L'eventuale differenza fra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatasi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma ha inoltre un valore retroattivo dal 1° gennaio 2000, allo scopo di togliere agli ATA, che hanno già vinto le cause contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o hanno delle cause

in corso, il riconoscimento giudiziale del diritto all'anzianità e alle conseguenti differenze retributive.

A tal fine il Governo ha di fatto trasportato nella legge interpretativa il testo dell'accordo stipulato il 20 luglio 2000 tra ARAN e CGIL-CISL-UIL Scuola, che imponeva una anzianità fittizia.

Questa disposizione è stata introdotta in palese contrasto con: la normativa europea sui trasferimenti, che garantisce ai lavoratori trasferiti il mantenimento dell'anzianità maturata; con il principio di irretroattività delle leggi, in quanto la nuova normativa non interpreta il precedente articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ma lo modifica, per cui ci troviamo di fronte ad una norma del tutto nuova, valida solo dalla sua pubblicazione, quindi dal 1° gennaio 2006; con il principio dell'interpretazione autentica delle leggi, in quanto il testo dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che garantiva il mantenimento dell'anzianità maturata ai fini economici e normativi, era di una chiarezza cristallina; con il principio della parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre il comma 218 della legge n. 266 del 2005 sembra essere anticostituzionale perchè viola il principio di ragionevolezza e diverse norme della Costituzione.

Un provvedimento che ha accentuato il malessere e rafforzato la protesta che da tempo si registra tra le decine di migliaia di personale ATA, già dipendente degli enti locali e trasferito d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nei ruoli dello Stato e nei corrispondenti profili professionali del personale della scuola.

Intanto, la Commissione Affari Costituzionali della Camera non ha accolto due emen-

damenti che chiedono la soppressione del comma 218 della legge n. 266 del 2005 e il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, presentati nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, sul funzionamento della pubblica amministrazione,

attualmente in discussione (vedi atto Camera n. 6259).

Con il presente disegno di legge si intende pertanto ripristinare il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, abrogando il comma 218 della legge n. 266 del 2005.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 2.

1. Ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante fissazione nella misura del 23 per cento delle aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

*a)* imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

*b)* ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

*d)* ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

*e)* imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, 9 e

10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge anche ai fini della relazione al Parlamento di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote di cui al medesimo comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





